

	N.90.194 del Repertorio	N.35.259 della Raccolta	
	VERBALE DI MODIFICA DI ENTE		
	REPUBBLICA ITALIANA		Registrato a Pisa il 16/07/2025 n. 7664
	L'anno duemilaventicinque.		
	Il giorno quattordici del mese di luglio		
	14 luglio 2025		
	In Pisa, frazione Ospedaletto, Via Ferraris numero civico		
	ventuno, presso la sede dell'infradescritto Ente, in una		
	stanza posta al piano primo, alle ore undici e minuti quaran-		
	tadue.		
	Io dr. Angelo Caccetta, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo		
	del Collegio Notarile di Pisa, do atto e attesto che nel luo-		
	go sopra indicato trovasi riunita l'assemblea		
	dell'infradescritto Ente dietro regolare convocazione e pre-		
	cisamente:		
	"ENTE SCUOLA EDILE -		
	CPT della Provincia di Pisa"		
	con sede in Pisa, frazione Ospedaletto, Via Ferraris numero		
	civico ventuno, avente il seguente numero di codice fiscale		
	93003590507, per discutere e deliberare sul seguente:		
	ORDINE DEL GIORNO		
	1)-Modifica dello Statuto Sociale;		
	2)-Varie ed eventuali.		
	-per unanime designazione dei presenti assume la Presidenza		
	dell'assemblea la signora Riccio Simona, nata in Napoli il 16		

luglio 1971, residente in Rufina (prov. di Firenze) Viale Du-
ca Della Vittoria n. 129, codice fiscale RCC SMN 71L56 F839Y,
della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale
constata e fa constatare che in assemblea sono presenti e
rappresentati i legali rappresentanti degli enti associati,
come risulta dal foglio delle presenze che al presente atto
si allega sotto la lettera "A".

Pertanto la presente assemblea è validamente costituita ed è
pertanto idonea a deliberare sull'argomento posto all'ordine
del giorno.

Il Presidente, passando alla trattazione dell'unico argomento
in discussione, propone all'assemblea di approvare il nuovo
testo dello Statuto sociale, ed invita l'assemblea a delibe-
rare in merito.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente
dell'assemblea, all'unanimità

d e l i b e r a

-di approvare il nuovo testo dello Statuto sociale, portante
fra l'altro la modifica della denominazione sociale in

"FORMEDIL PISA ENTE SCUOLA EDILE E CPT"

La comparente mi consegna il nuovo testo dello statuto socia-
le aggiornato che allego al presente atto sotto la lettera
"B".

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara
sciolta l'assemblea alle ore undici e minuti quarantasette.

La comparente mi dispensa dalla lettura di tutti gli allegati, in quanto dichiara di pienamente conoscerli.

Tutte le spese del presente verbale sono a carico dell'ente.

La comparente dichiara di aver letto e compreso l'informativa relativa al trattamento dei dati personali così come disciplinati dal Regolamento UE n. 2016/679 e pertanto presta libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei propri dati personali.

Richiesto io Notaio ricevo il presente atto del quale ho dato lettura, in assemblea, alla comparente, che, da me Notaio interpellata, l'approva dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto personalmente da me Notaio e per poca parte completato a mano di mio pugno consta il presente atto di un foglio del quale lo scritturato occupa le prime due pagine e fin qui di questa terza pagina e viene chiuso e sottoscritto alle ore undici e minuti quarantasette.

Firmato Riccio Simona - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).

Io sottoscritto dr. ANGEL CACCETTA, Notaio in Pisa, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Pisa, certifico, che la presente copia composta di sei fogli, unitamente agli allegati, è conforme all'originale depositato presso questo studio.

Si rilascia la presente per uso consentito.

Pisa, lì 15 luglio 2025

Statuto

gli Industriali della Provincia di PISA (ANCE PISA) e la FE-NEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL della Provincia di PISA.

Le norme di costituzione e statutarie dell'Ente paritetico territoriale unificato di PISA sono stabilite esclusivamente dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al punto l) del presente articolo e, nell'ambito di quanto previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

L'organizzazione interna, le funzioni, le regole di contribuzione e le prestazioni, sono disciplinate dai contratti ed accordi nazionali stipulati dalle parti di cui al primo comma, e nell'ambito di quanto da essi previsto, dai contratti ed accordi collettivi territoriali.

Dette pattuizioni nazionali nonché quelle locali stipulate sulla base di tali pattuizioni determinano direttamente effetti nei confronti di Formedil Pisa Ente Scuola Edile e Cpt.

3. L'Ente costituisce, per l'edilizia, l'organismo paritetico di cui all'art. 51 del Decreto Legislativo 81/2008, coordinato dal D.lgs. 106/2009 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Eventuali pattuizioni assunte da una o più Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui all'articolo 1 secondo comma, non determinano effetti nei confronti di Formedil Pisa Ente Scuola Edile e Cpt.

Art. 2 Partecipazione al sistema paritetico nazionale

1. L'Ente fa parte del sistema nazionale paritetico di categoria coordinato per la formazione da FORMEDIL Italia e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

2. A tal fine il Formedil Italia esprime un parere di conformità vincolante sullo statuto dell'Ente unificato Formedil Pisa Ente Scuola Edile e CPT, prima della sua entrata in vigore. L'approvazione dello Statuto costituisce requisito per l'inserimento nell'apposito Albo degli enti bilaterali di settore.

L'Ente si impegna ad attuare le disposizioni previste dai CCNL di settore e mettere in pratica sul proprio territorio gli indirizzi generali e le linee guide operative emanate dagli enti nazionali di riferimento.

3. L'Ente opera secondo le indicazioni di cui al protocollo sugli organismi bilaterali del vigente CCNL di settore e realizza, in sede territoriale, le attività formative e le attività di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. L'Ente non ha fini di lucro e non può distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita.

5. L'Ente ha sede in Pisa, Località Ospedaletto, via Galileo Ferraris 21; il consiglio di amministrazione ha la facoltà di

trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Pisa come pure di istituire, o sopprimere, uffici, rappresentanze o filiali nell'ambito della Provincia di Pisa.

6. La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

7. L'Ente provvede ad inviare annualmente agli organi nazionali preposti i questionari di rilevazione delle attività formative e sicurezza per la redazione di un rapporto annuale di settore.

8. L'Ente versa agli organi nazionali preposti, per il tramite della locale Cassa Edile, ogni anno, il contributo fissato dalle parti sociali in sede di CCNL.

9. La quota o contributo associativo non è trasmissibile, rivalutabile o restituibile.

Art. 3 Scopi statutari

L'Ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro. All'Ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro, (BLEN) quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito

a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di cui all'Articolo 1 del presente statuto.

L’Ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l’igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell’ambiente di lavoro nel settore edile, con facoltà di formulare proposte, suggerimenti e promuovere idonee iniziative; lo sviluppo di servizi di supporto a Imprese e Lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria; l’effettuazione nei cantieri edili rientranti nei territori di competenza, di visite tecniche finalizzate a supportare le imprese, nell’individuazione di soluzioni tecniche ed organizzative dirette a garantire e migliorare la salute e sicurezza sul lavoro; l’attuazione delle procedure di asseverazione con il rilascio del relativo attestato.

Nel campo della ricerca e del mantenimento di un elevato standard di competenze tecnologiche, l’ente potrà attivare in proprio o con la collaborazione di enti e aziende attività di ricerca e sviluppo e successivo trasferimento tecnologico nei confronti delle aziende e dei lavoratori del settore.

L’Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

Art. 4 Strumenti e Attività dell'Ente

Le attività dell'Ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza/salute, strettamente integrate tra di loro. Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente C.C.N.L. dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

1 - In particolare, le attività di orientamento e formazione di cui al comma 1 saranno rivolte a:

- a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori stranieri;
- b) giovani neo diplomati e neo laureati;
- c) giovani titolari di contratti di apprendistato;
- d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese edili;
- e) manodopera femminile per facilitare l'inserimento nel settore;
- f) lavoratori in mobilità;
- g) lavoratori in disoccupazione;
- h) lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali nelle varie forme;
- i) professionisti di settore;

l) datori di lavoro.

L'Ente organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Organizzazioni territoriali, tale formazione si rivolge a:

a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;

b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato in diritto dovere di istruzione professionalizzante e di alta formazione;

c) tecnici, capisquadra, capi cantiere e preposti;

d) lavoratori occupati nelle aziende del settore;

e) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza (rlst);

f) coordinatori in materia di sicurezza e salute;

g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione.

h) datori di lavoro.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati

- sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente di cui al contratto collettivo nazionale di settore o ad altri

organismi appropriati.

2 - Nel campo della sicurezza/salute, di cui al comma 2 dell'art. 3, l'Ente:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

-allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;

-all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline attinenti la prevenzione degli infortuni nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;

-all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute.

b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale informativo sui temi della prevenzione, della sicurezza e della salute;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle organizzazioni rappresentate nell'Ente, delle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dai datori di lavoro o dai lavoratori;

d) esercita, tramite le visite tecniche di cantiere ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le mi-

sure di prevenzione e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati.

Il tecnico incaricato della visita in cantiere, ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti, nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Coordinatore, secondo le modalità indicate nel regolamento.

Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, sono effettuate visite successive allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Sulla relazione dei tecnici, il Comitato di Presidenza, al quale compete valutare le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di amministrazione, è informato tramite il Coordinatore.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso.

Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge. Per l'Ente il numero delle visite in

cantiere non potrà essere inferiore al parametro individuato
nazionalmente di 100 visite ogni 50.000 euro di entrate con-
tributive annuali fissate per l'attività di sicurezza, tranne
che per diverse pattuizioni stabilite nei CCNL di riferimen-
to.

e) svolge l'attività di asseverazione delle imprese edili che
ne facciano richiesta in conformità alle indicazioni del
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. e secondo le procedure stabilite
dal Formedil Italia.

f) può svolgere su richiesta delle imprese attività di consu-
lenza in materia di sicurezza e igiene del lavoro secondo le
indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione
dell'Ente;

g) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di
cui all'art. 51 del D.lgs. 9 aprile 2008 n.81;

h) svolge nei luoghi di lavoro funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavora-
tori;

i) provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe"
dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavo-
ratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di
competenza dell'Ente, rilasciando una certificazione dell'av-
venuta formazione;

l) può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile
al raggiungimento dei suoi scopi, nonché progetti in materia

di sicurezza; inoltre fornisce consulenze alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse. L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti decisi dal Formedil Italia.

m) svolge comunque ogni attività prevista dal d.lgs. n.81 del 2008 e s.m.i. ed agli Accordi Stato-Regioni di pertinenza compatibili con le finalità dell'Ente.

Art. 5 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Ente spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori della provincia di Pisa, ad esse aderenti;

b) interessi attivi sui predetti contributi;

c) sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);

d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario e straordinario riguardante la gestione dell'Ente;

e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazio-

nali;

f) entrate derivanti da compensi per la gestione di servizi ed eventuali prestazioni rese a terzi, a termini dello Statuto;

g) frutti e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio.

Art. 7 Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengano in proprietà dell'Ente;

b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;

c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previe le eventuali autorizzazioni di Legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Le quote contributive sono intrasmissibili.

Art. 8 Organi amministrativi e di controllo

Sono organi dell'Ente:

-il Presidente

-il Vice Presidente

-il Comitato di Presidenza

-il Consiglio di amministrazione

-il Collegio dei sindaci revisori

Gli organi dell'Ente sono vincolati ad applicare gli accordi nazionali e territoriali e a non assumere decisioni in con-

trasto con gli stessi oltre a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.

Art. 9 Consiglio di amministrazione

a) Composizione

L'Ente è amministrato e gestito da un Consiglio di amministrazione paritetico composto di n. 12 componenti nominati rispettivamente:

-n. 6 dalla Sezione Costruttori Edili dell'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Pisa (ANCE PISA) di cui all'art. 1;

-n. 6 congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

In caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di amministrazione sono nominati degli Organismi nazionali rispettivi.

b) Durata dell'incarico

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati.

È, però, data facoltà alle parti designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I componenti del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche

Tutte le cariche negli organi di amministrazione e di controllo, con eccezione del Collegio Sindacale, sono a titolo gratuito.

Eventuali diverse pattuizioni in essere sono nulle. Eventuali rimborsi saranno effettuati solo dietro giustificativi a piè di lista.

d) Attribuzioni del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spettano, in particolare, al Consiglio di Amministrazione i seguenti compiti:

1) Amministrare il contributo contrattuale della provincia di Pisa ed il patrimonio dell'Ente.

2) Provvedere alla compilazione ed alla approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite.

3) Curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente Statuto.

4) Curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai

contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1.

5) Accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitrati o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti e recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili.

6) Promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente.

7) Stabilire, su proposta del Comitato di Presidenza, l'organigramma e l'organico del personale;

8) Approvare l'assunzione e il licenziamento del personale dell'Ente, nominare il Coordinatore dell'Ente;

9) Approvare, su proposta del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi e le attività inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed i relativi costi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a co-

noscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione. Successivamente sarà trasmesso all'ente di coordinamento Formedil Italia alle sue articolazioni regionali e alle parti sociali nazionali di cui all'art. 1.

10) Compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

e) Convocazioni: Il Consiglio di amministrazione si riunisce, anche per via telematica, ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza e straordinariamente ogni qual volta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di amministrazione è fatta mediante avviso scritto, tramite posta elettronica da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipa di norma il Coordinatore.

f) Deliberazioni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto a un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di amministrazione e sottoscritto dal Presidente e Vicepresidente.

Art. 10 Presidente, Vicepresidente e Comitato di Presidenza

Uno dei rappresentanti nominati dall'Organizzazione dei datori di lavoro di cui all'art. 1 assume, su designazione della stessa Organizzazione, la carica di Presidente ed uno dei rappresentanti nominati dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti assume, su designazione delle stesse Organizzazioni, la carica di Vicepresidente.

Spetta al Presidente di:

a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi e stare in giudizio;

b) sovrintendere all'applicazione del presente Statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di amministrazione e presiederne le adunanze.

c) Il Presidente ha mandato dal Consiglio di Amministrazione per la sottoscrizione di ATI/ ATS finalizzati alla realizzazione di progetti di formazione finanziati e non.

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Vicepresidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente ed il Vicepresidente possono delegare per iscritto le funzioni, in parte o integralmente, in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di amministrazione fra quelli designati, rispettivamente, da Ance Pisa e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

In caso di impedimento del Presidente ad esercitare temporaneamente le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano in carica della parte imprenditoriale, lo sostituisce nella carica di Presidente.

In caso di impedimento del Vice Presidente ad esercitare le funzioni proprie della carica, il consigliere più anziano espresso dalla medesima parte sindacale lo sostituisce nella carica di Vice Presidente.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9 lettera b.

Il Presidente ed il Vicepresidente costituiscono il Comitato di presidenza. Il Presidente, come specificato all'art. 5, ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Il Comitato di presidenza è delegato dal Consiglio di amministrazione a:

- a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, seguendone l'esecuzione;
- b) intrattenere rapporti con terzi a nome dell'Ente;
- c) proporre al Consiglio di amministrazione la ratifica della nomina del Coordinatore di cui al successivo art. 12;

d) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina di tecnici e consulenti;

e) predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite nonché il bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio di amministrazione.

Il Comitato di presidenza, inoltre, gestisce sulla base degli indirizzi del Consiglio di amministrazione, le risorse finanziarie dell'Ente con firma congiunta, con potere di nominare procuratori scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la durata del Comitato di presidenza valgono le disposizioni previste dall'art. 9 punto b per il Consiglio di amministrazione.

Art. 11 Collegio dei sindaci revisori

a) Composizione

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri effettivi designati rispettivamente: uno da Ance Pisa, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia di Pisa, in accordo tra loro, il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui al punto 2 dell'articolo 1.

In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale di Pisa.

I membri del Collegio dei revisori designati dalle Organizzazioni territoriali competenti devono essere scelti tra gli

iscritti Registro dei Revisori Legali.

Il Presidente del collegio deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 e 2049 bis del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci revisori lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 12 Coordinatore

Il Coordinatore, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.

Il Coordinatore, sotto la vigilanza del Presidente e del Vicepresidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo, inoltre, i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di amministrazione. Il Coordinatore che è il capo del personale, è responsabile degli uffici dell'Ente da lui diretto ed organizzato sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare:

a)-organizza e dirige il personale dell'Ente e sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi;

b)-predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;

c)-cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di amministrazione e per quanto di competenza, dalle Commissioni d'Area di cui al successivo art. 17;

d)-adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale

riferendone al Comitato di Presidenza o al Consiglio di amministrazione;

e)-cura sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;

f)-attiva sulla base degli indirizzi del Comitato di presidenza relazioni con Enti pubblici e privati con il Formedil Italia, ed eventuali articolazioni territoriali o coordinamenti regionali.

g)-partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, fungendone da segretario con il compito di redigerne i verbali; partecipa altresì alle riunioni del Comitato di Presidenza.

h)-le ulteriori attribuzioni e il trattamento economico del Coordinatore sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 13 Personale dell'Ente

L'assunzione e il licenziamento del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato di presidenza, sentito il Coordinatore sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme al CCNL vigente dell'edilizia ed alle normative di Legge.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di presidenza nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Coordinatore.

Art.14 Segreto d'Ufficio

I membri del Consiglio di amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Art. 15 Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vicepresidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

In relazione alla finalità dell'Ente, non a scopo di lucro, viene fatto in particolare:

a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante

la vita dell'Ente;

b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 16 Esercizio finanziario e bilanci

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, che deve riportare in forma chiara e precisa i risultati del rendiconto economico e della situazione patrimoniale, da approvarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è chiuso l'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella stesura del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle organizzazioni nazionali di cui all'art.1, e devono essere evidenti, nei piani dei conti, le attività svolte per ciascuna delle due aree istituzionali (formazione e sicurezza). Il piano previsionale e il rendiconto finale devono essere trasmessi

alle Organizzazioni territoriali di cui all'art.1 entro il termine di trenta giorni dalla sua approvazione. Il bilancio dovrà essere redatto secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata, le attività formative e di prevenzione e sicurezza. Il bilancio, in ogni caso, dovrà essere inserito nell'Osservatorio Bilanci predisposto da Formedil Italia con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti dei singoli bilanci per le attività di verifica e monitoraggio nazionale.

Entro trenta giorni dalla sua approvazione, il bilancio consuntivo - situazione patrimoniale e rendiconto economico - corredato dalla relazione del collegio sindacale (se nominato), del Presidente e da quella della società di certificazione, deve essere inviato al Formedil Italia.

Nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Art. 17 Libri e scritture contabili

Costituiscono libri e scritture contabili:

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio

di Amministrazione;

b) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale.

Dovranno inoltre tenersi tutte le altre scritture amministrative e contabili che siano necessarie in relazione all'attività dell'Ente.

Le scritture di cui al presente articolo devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 18 Regolamento interno

La gestione tecnica ed amministrativa dell'Ente può essere disciplinata da un regolamento interno di gestione finanziaria e del personale e dal codice etico. Detto regolamento, che potrà prevedere la carta dei servizi erogati, dovrà tenere conto delle disposizioni emanate dalle parti sociali nazionali.

Il regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato di Presidenza.

Art. 19 Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Formedil Italia, su conforme decisione congiunta delle Organizzazioni nazionali.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomi-

na di uno o più liquidatori.

Trascorsi n. 12 mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto il Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dic. 1996 n. 662. In caso di disaccordo tale devoluzione sarà fatta secondo le decisioni del Presidente del tribunale di Pisa.

Art. 20 Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali che hanno approvato lo statuto medesimo, sentito il parere del Consiglio di amministrazione dell'Ente e del Formedil Italia.

Art. 21 Controversie

Qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle predette Organizzazioni nazionali cui esse ade-

riscono, che decidono in via definitiva.

Art. 22 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

Firmato Simona Riccio - Angelo Caccetta, Notaio (segue impronta del sigillo).